

Assenze e validità dell'anno scolastico

Delibera n. 24 del Collegio docenti del 10.10.2011

Norme transitorie contenute nel D.P.R. 122 del 22.06.09, art.14 comma 7:

Art. 14, comma 7

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

C.M. n. 20 del 4 marzo 2011

La Circolare meglio specifica la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'art.14, comma 7, del DPR 22.06.2009 n. 122.

Essa prevede che "..... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato."

La medesima circolare precisa che:

1. la presenza degli studenti alle lezioni è da iscriversi, com'è ovvio, all'interno di un quadro ampio e articolato di finalità pedagogiche ed educative; esse consistono, in sintesi, nell'incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento;
2. le deroghe al limite massimo di frequenza alle lezioni vengono, pertanto, consentite, purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni;
3. la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte-ore annuo delle lezioni, inteso come orario complessivo di tutte le discipline e non come quota oraria annuale di ciascuna disciplina;
4. risulta, quindi, improprio il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dai quadri orari dei singoli percorsi del secondo ciclo. Il numero dei giorni di lezione costituisce l'offerta del servizio scolastico, che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni, si riferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Nella tabella sotto riportata sono definiti i monte - ore annui di riferimento per ciascun anno di corso e per singoli indirizzi quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno stesso, dove è stato assunto come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio (tenuto conto dell'I.R.C. / materia alternativa inglese (geometri) eventualmente da scorporare per gli alunni non avvalentesi).

CLASSI	MONTE-ORE ANNUO	NUMERO ORE ASSENZA CONSENTITE
PRIME	1056	264
SECONDE	1056	264
TERZE	1056	264
QUARTE	1056	264
QUINTE	1056	264

Criteri e fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenze:

- Permanenza in ospedale, in altri luoghi di cura o in casa per cause di malattia debitamente documentate (Nota ministeriale Prot. 7736 del 27.10.2010)
- Donazioni di sangue.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- Permessi di uscita anticipata legati a problemi di trasporto per alunni disagiati (entroterra).
- Gravi motivi di famiglia (debitamente documentati e vagliati dal C.d.C) che impediscono la frequenza scolastica in uno o più periodi dell'anno.

<http://www.itchiavari.org>